

L.R. 14 agosto 1981, n. 32

Norme per il trasferimento alle Unità locali sociosanitarie delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica.

Art. 1

Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica.

A decorrere dal 1° aprile 1981, le funzioni in materia d'igiene e sanità pubblica, non espressamente riservate allo Stato ed alla Regione, ivi comprese le funzioni esercitate dall'ufficio del medico provinciale, sono attribuite ai Comuni che le esercitano mediante le Unità locali sociosanitarie, ferme restando le attribuzioni di ciascun Sindaco quale autorità sanitaria locale.

Tali funzioni comprendono, in particolare, quelle concernenti:

- 1) la prevenzione e la profilassi delle malattie infettive e diffuse, gli interventi sull'ambiente di vita e di lavoro inerenti alla prevenzione di tutti gli eventi morbosi;
- 2) la promozione e il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;
- 3) l'igiene e la medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
- 4) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica;
- 5) la tutela igienico-sanitaria della produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati, succedanei;
- 6) la tutela igienico-sanitaria dei laboratori e stabilimenti di produzione, preparazione e confezione di sostanze alimentari e bevande, nonché sui mezzi di trasporto utilizzati;
- 7) la tutela dell'ambiente contro i fattori di inquinamento, con riferimento:
 - a) all'inquinamento dell'aria;
 - b) all'inquinamento delle acque;
 - c) all'inquinamento del suolo;
 - d) all'inquinamento da rumore da onde elettromagnetiche e da altri agenti fisici, fatte salve le competenze statali, regionali e provinciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ([2]);
- 8) l'esame dei piani regolatori e degli strumenti urbanistici, con riferimento all'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ([3]);
- 9) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;
- 10) la Polizia mortuaria;
- 11) il controllo igienico-sanitario degli stabilimenti termali e di quelli di produzione di acque minerali, naturali ed artificiali;
- 12) la tutela ed il controllo dell'approvvigionamento idrico;
- 13) il controllo sull'allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi;
- 14) le certificazioni e gli accertamenti medico-legali, con l'esclusione di quelli relativi ai servizi di cui all'art. 6, lett. z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono, altresì, incluse le funzioni indicate nelle lett. a), c), d), e) dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 delegate dallo Stato alla Regione e da questa subdelegate ai Comuni, ai sensi del comma quarto del citato art. 7.

L'esercizio delle funzioni indicate nei commi precedenti è disciplinato dalla presente legge.

Art. 9
Attività di medicina legale.

Le attività di medicina legale sono svolte dal Servizio di medicina del lavoro, che assume la denominazione Servizio di medicina legale e del lavoro.

Esse comprendono in particolare:

- a) accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi e regolamenti;
- b) accertamenti medico-legali di controllo per l'invalidità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ([8]);
- c) altri accertamenti di invalidità temporanea o permanente previsti da leggi e regolamenti;
- d) attività collegiale per l'accertamento dell'invalidità permanente da cause lavorative e di servizio;
- e) attività, anche collegiale, per l'accertamento della idoneità o inidoneità alla guida di autoveicoli e natanti;
- f) il Servizio necroscopico;
- g) le certificazioni e gli accertamenti medico-legali di cui al punto 14 dell'art. 1 della presente legge;
- h) il controllo sull'esercizio delle professioni ed arti sanitarie, ai sensi dell'art. 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ([9]). Il medico provinciale e l'ufficiale sanitario sono sostituiti dal responsabile del Servizio o da altro medico incaricato dell'Unità locale sociosanitaria.

A tal fine costituisce titolo preferenziale il possesso della specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o in igiene.

Art. 18
Commissione provinciale per l'ampliamento dei cimiteri.

La Commissione, già provinciale, indicata dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, opera in ciascuna Unità locale sociosanitaria.

Essa è nominata dal Comitato di gestione e la sua composizione è così modificata:

- a) il funzionario medico igienista dei ruoli regionali è sostituito dal responsabile del Servizio di prevenzione ed igiene ambientale, o, per sua delega, da altro medico dello stesso Servizio;
- b) l'ufficiale sanitario è sostituito da altro medico del predetto Servizio.